## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 MAG. 1999

ADDI, 1998 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI COSENTINO ALEANDRI AMATI BONALONNA CIOFFARELLI DONATO	Pietro Lionello Livio Matteo Salvatore Francesco	Presidente Vice Presidente Assessore "	FEDERICO HERMANIN LUCISANO MARRONI META PIZZUTELLI	Maurizio Giovanni Pietro Angiolo Michele Vincenzo	Assessore " " " " "
DONATO	Pasouale	*1			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione. ...... OMISSIS

## COSENTINO - DONATO

ASSENTI:\_\_

DELIBERAZIONE N° 24 F.9

OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, del regolamento del Comune di Cantalupo in Sabina, relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio don Conducente mediante autovettura, di cui alla tegge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 25.7.97 - del n. 22.



OGCETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 otiobre 1993 , n. 58 del regolamento del Comune di Cantalupo in Sabina , relativo ai servizi pubblici non di linea Di Noleggio con Conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 25.07.1997 - Dei n. 22.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere c Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992 , n. 21:

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 25.07.1997, con la quale il Comune di Cantalupo in Sabina ha approvato il regolamento comunale esercizio di servizio pubblico non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura (All. 1);

VISTO l'art. I della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale:

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. I della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con la deliberazione n. 22, del 25.07.1997 è conforme ai principi citati, ad eccezione delle parti di seguito indicate:

- \* art. 4) comma 3, deve essere cassato, in quanto contrario alla normativa vigente, infalti per il servizio di N.C.C. lo stazionamento del mezzo deve avvenire, di norma, all'interno delle autorimesse ( cfr. artl. 5 e 10 della L.R. 58/93), così come la prenotazione è effettuata all'interno della rimessa ai sensi del comma 4 del citato art. 10;
- art. 7) nel bando di concorso devono essere indicate anche le materie di esame specificate al successivo art. 10;
- 'art. 11) si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco per assegnare un'autorizzazione, bensì un provvedimento dirigenziale;
- art. 19) punto 2 deve essere cassato in quanto la prestazione del servizio di N.C.C. è sempre facoltativa;
- art. 20) punto 2 e 4 si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/'98 in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco per dichiarare la

sospensione dell'autorizzazione o per autorizzare la sostituzione del mezzo, bensi un provvedimento dirigenziale;

art. 25) punto 1 — eliminare "regionali" in quanto non esistono Commissioni regionali che vigilano sull'osservanza dei regolamenti una volta approvati;

artt. 26) punto 1 - 27) punto 3) - 28) punti 1 e 2 - 29) punto 1, 3 e 4 - 30 punto 2 e 31 punto 1, si richiama l'aitenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/'98 in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco per emanare un provvedimento di diffida, di sospensione della licenza, di revoca o di decadenza, oppure per applicare sanzioni. provvedimento dirigenziale;

l'approvazione dei regolamento avviene ai sensi del comma 3 dell'art. I della L.R. 26.10.1993, n. 58 e non come erroneamente indicato della L.R. n. 73/89 che, disciplina, invece, il N.C.C. mediante

autobus.

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Cantalupo in Sabina :

all'unagimità

## DELIBERA

- 1. di approvare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58, il regolamento del Comune di Cantalupo in Sabina, relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio con Conducento mediante autovettura L.21/92, adotlato dal C.C. nella seduta del 25.07.1997, Del. n. 22, composto da numero 35 articoli, ad eccezione degli articoli: 4) comma 3, 7), 11), 19) punto 2, 20) punti 2 e 4, 25) punto 1, 26) punto 1, 27) punto 3), 28) punti 1 e 2, 29) punto 1, 3 e 4, 30) punto 2, 31 punto 1 e 34) che devono intendersi modificati così come indicato nelle premesse;
- 2. di cassare l'art. 4, limitatamente al punto 3 e l'art. 19 limitatamente al punto 2.
- 3. di modificare gli articoli 7), 11). 20) penti 2 e 4, 1, 26) punto 1, 27) punto 3), 28) punti 1 e 2, 29) punto 1, 3 e 4, 30) punto 2, 31) punto 1 e 34) che devono intendersi modificati così come indicato nelle premesse;

il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127.

Il presente provvedimento sarà pubblicalo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

> IL PRESIDENTE: Lto PIETRO BADALONI IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

2 7 MAG. 1999 GIUN